

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

La «*Società di Mutuo Soccorso fra Carpentieri e Calafati*», costituitasi il 1° Aprile 1867 in Venezia, ed assunta forma legale il 2 Aprile 1898, riconferma oggi la propria costituzione, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 ed ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - Parità

L'uso, all'interno del presente Statuto, del sostantivo maschile relativamente alla carica sociale, deve essere inteso e letto nel senso di generalità che il termine usualmente ricopre.

Qualora una carica si trovasse sostenuta da una Socia, si disciplina la facoltà dell'uso del sostantivo declinato al femminile, riportato in tutti i documenti ufficiali della Società.

Art. 3 - Attività

3.1 - Attività principale

La Società, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha come scopo principale la riunione dei cittadini in fratellanza e solidarietà, per provvedere, in proporzione ai mezzi di cui può disporre e senza fini di lucro, a fornire ai Soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle famiglie.

3.2 - Altre attività

La Società si propone inoltre:

- a) di cooperare al bene intellettuale dei Soci;
- b) di svolgere attività culturali e di circolo: cinema, discoteca, spettacoli, biblioteca ecc.;
- c) di sostenere la fruizione del tempo libero e dello sport (gite, soggiorni turistici, campeggi, attività sportive dilettantistiche in genere, ecc.);
- d) di attuare quant'altro abbia per attinenza, diretta od indiretta, l'oggetto sociale.

3.3 - Regolamenti attuativi.

Le norme relative alla attuazione delle attività di cui ai punti 3.1 e 3.2 (a, b, c, d), così come le successive modificazioni, verranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e raccolte in apposito Regolamento Interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 4 - Sede, durata, rapporti esterni

La sede della Società è in Venezia e la sua durata è illimitata, essa aderisce: in campo nazionale alla Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV); in campo regionale e provinciale alle

Associazioni di rappresentanza e tutela delle Mutue Volontarie.

TITOLO II

Dei soci

Art. 5 - Ammissione, esclusione, decadenza

La Società è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci attivi;
- b) Soci benemeriti;
- c) Soci onorari.

5.1 - Soci attivi

Per chiedere l'iscrizione al ruolo di Soci attivi è sufficiente compilare e firmare la domanda di ammissione predisposta su apposito modulo, versare la tassa di iscrizione «una tantum» nonchè i contributi nell'ammontare e nei modi stabiliti. La sottoscrizione costituisce accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

La qualifica di Socio ed i contributi associativi versati sono intrasmissibili (se non per causa di morte) e non sono oltremodo rivalutabili.

L'approvazione della domanda di iscrizione è sottoposta all'esame ed al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

5.2 - Soci benemeriti

I soci benemeriti sono scelti tra gli iscritti che per il loro impegno costante, diretto od indiretto, hanno sostenuto lo sviluppo dell'attività e degli scopi societari.

All'atto del riconoscimento il loro nome viene annotato nell'apposita sezione dell'albo ufficiale.

Dall'anno successivo alla nomina, i Soci benemeriti non sono più soggetti al versamento dei contributi associativi, possono bensì essere eletti a cariche sociali, hanno diritto al voto nonchè ad ogni assistenza e previdenza mutualistica prevista dal Regolamento Interno.

5.3 - Soci onorari

I Soci onorari sono scelti fra i cittadini che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Società.

All'atto del riconoscimento il loro nome viene annotato nell'apposita sezione dell'albo ufficiale.

I Soci onorari non sono soggetti al versamento dei contributi associativi, non possono essere eletti a cariche sociali, non hanno diritto al voto nè a qualsiasi assistenza e previdenza mutualistica prevista dal Regolamento Interno.

5.4 - Iscrizione al libro dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, non appena accettata la domanda di iscrizione, provvederà a trascrivere il nome del nuovo Socio nell'apposito libro della Società.

Art. 6 - Esclusione, recesso

Il Socio perde tale qualità qualora:

- a) riporti una condanna definitiva per atti infamanti;
- b) rechi volontariamente danno alla Società e/o agisca in modo tale da ledere gli interessi sociali;
- c) si rifiuti alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) per dimissioni comunicate per iscritto;
- e) per recesso nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Colui che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di Socio, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 - Decadenza

L'eliminazione del Socio moroso, l'accoglimento delle sue dimissioni e la sua espulsione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' tuttavia riconosciuta, al Socio eliminato od espulso, la facoltà di appellarsi alla prossima Assemblea generale, davanti alla quale dovrà comparire personalmente ed esporre le sue ragioni.

Il Socio moroso verrà eliminato qualora risulti in arretrato nel pagamento della quota sociale; la diffida dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

8.1 - doveri

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento Interno e di tutte le deliberazioni legalmente assunte dagli organi statutari.

8.2 - diritti

Purchè in regola con il versamento dei contributi, tutti i Soci aventi la maggiore età, hanno il diritto di:

- a) se risultanti iscritti nel libro Soci da almeno sei mesi, esercitare il diritto di voto;
- b) dopo trascorso un anno dall'iscrizione, essere eletti alle cariche sociali;
- c) accedere a tutte le prestazioni mutualistiche ed alle sussistenze secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- d) il diritto ad un voto qualunque sia il valore dei contributi versati.

8.3 - soci alle armi

Il Socio chiamato o richiamato alle armi in servizio di leva, alla cessazione dello stesso, riprendendo il versamento dei contributi, riacquista i diritti derivanti dalla iscrizione al Sodalizio.

Il Socio, durante il servizio militare, è esonerato dal pagamento dei contributi ed in quel periodo non usufruisce di prestazioni, ad eccezione del sussidio previsto in caso di decesso.

8.4 - incompatibilità

Non possono ricoprire le cariche sociali, quei Soci che risultino affittuari di immobili di proprietà od in usufrutto alla Società, o comunque che vantino interessi privati in contrasto con gli scopi e le finalità della Società.

8.5 - diritto alla proposta

Ogni Socio ha diritto di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente o del Vice Presidente, purchè risultino firmate da dieci Soci aventi diritto di voto. Non venendo dal Presidente, o dal Vice Presidente accolte, rimane in facoltà del Socio ricorrere direttamente al Consiglio di Amministrazione.

8.6 - accesso agli atti della Società

Ogni Socio ha diritto di esaminare, presso i locali della sede dove è custodito, il libro dei Soci e quando ne adduce, per iscritto, motivo successivamente riconosciuto opportuno e giusto dal Consiglio di Amministrazione, qualsiasi altro registro della Società.

8.7 - documentazione

Contestualmente alla comunicazione di accettazione della domanda di adesione e purchè in regola con il versamento dei contributi e della tassa di iscrizione «una tantum», il Socio riceverà:

- a) una copia dello Statuto Sociale;
- b) una copia del Regolamento Interno;
- c) una spilla recante lo stemma societario;
- d) il libretto di mutualità personale.

TITOLO III

Degli Organi Sociali

Art. 9

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

TITOLO IV

Dell'Assemblea Generale dei soci

Art. 10

10.1 - Convocazione

L'Assemblea generale è l'adunanza di tutti i Soci attivi, benemeriti ed onorari ed è l'organo sovrano della Società.

Si raduna in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile, in via straordinaria quando occorra.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o qualora lo richieda, previa domanda scritta, un terzo degli iscritti.

L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti posti all'ordine del giorno ed essere inviato ai Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea stessa.

Un gruppo composto da almeno due Soci può proporre al Consiglio Direttivo la inserzione di speciali argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

10.2 - Diritto di voto e delega

In Assemblea vige strettamente il principio del voto singolo di cui all' Art. 2532, secondo comma, del Codice Civile; ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro Socio ed ogni Socio non può rappresentare più di due Soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci non possono risultare titolari di delega.

10.3 - Validità dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora intervenga, in persona o per delega, almeno un terzo degli iscritti; l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora intervenga, in persona o per delega, almeno la metà degli iscritti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta nell'Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina alle cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza dei due terzi nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, dove si procederà secondo quanto disposto dall'art. 26 e seguenti.

10.4 - Nomina del Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea nomina dal suo seno un Presidente, che sarà assistito dal Segretario della Società o, in assenza di questi, dal Vice Segretario. Il Presidente nomina a sua volta tre scrutatori; egli constata la validità della Assemblea, dirige la discussione, pone ai voti gli ordini del giorno, controlla con gli scrutatori le operazioni di voto, ne comunica ufficialmente l'esito all'adunanza, dichiara aperti, sospende, rinvia, e chiude i lavori dell'Assemblea.

10.5 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio ed il rendiconto economico, la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Sindaci;
- b) eleggere i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Sindaci;
- c) approvare le modifiche al Regolamento Interno;
- d) l'annua commemorazione dei Soci defunti.

10.6 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo Statuto;
- b) procedere allo scioglimento della Società, nominando i liquidatori, secondo quanto previsto dal successivo art. 26 e seguenti.

Art. 11 - Anzianità di carica

L'anzianità, per tutte le cariche sociali, si computa dalla data di prima nomina, ed essendo le nomine contemporanee, in base all'età.

TITOLO V

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri nominati dalla Assemblea generale dei Soci, scelti tra gli attivi ed i benemeriti iscritti da almeno un anno e che siano in regola con il versamento della quota sociale e non abbiano comunque debiti verso la Società.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, cambiandone però un terzo ogni anno e sono comunque rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nella prima

riunione utile, cooptando il primo dei non-eletti e così successivamente.

12.1 - Nomina del Comitato Esecutivo

Il Consiglio, nella sua prima adunanza e mediante voto segreto, elegge dal suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Vice Segretario.

Il Presidente nomina il Segretario, che può essere scelto anche fra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione; in tal caso quest'ultimo non ha diritto al voto.

Il Comitato Esecutivo, così composto, dura in carica quanto il Consiglio dal quale è nominato.

12.2 - Compiti del Comitato Esecutivo

Per il loro ufficio, il Segretario ed il Vice Segretario dovranno sempre stare in stretta relazione con il Presidente (od, in sua assenza, con il Vice Presidente od, in assenza di quest'ultimo, con il Socio Anziano) dal quale essi ricevono le direttive ed al quale direttamente rispondono del loro operato, in particolare dovranno:

- a) attendere alla scrupolosa compilazione di tutti i verbali di seduta del Consiglio;
- b) attendere alla compilazione dei verbali delle Assemblee dei Soci, tanto ordinarie che straordinarie;
- c) tenere esattamente il registro dei Soci contribuenti,
- d) curare i registri dell'amministrazione;
- e) tenere il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- f) compilare tutti quei documenti, atti, note, certificati, corrispondenza loro richiesti dal Presidente (od, in sua assenza, con il Vice Presidente od, in assenza di quest'ultimo, con il Socio Anziano);
- g) ricevere le domande di ammissione degli aspiranti soci, reclami od altro.

Art. 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio detiene tutte le facoltà deliberative che non siano espressamente riservate, per Legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha facoltà di delegare il Presidente all'assolvimento di qualsiasi delle sue attribuzioni.

In particolare sono compiti del Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) ogni deliberazione di massima relativa all'amministrazione sociale;
- c) l'esame e l'approvazione preliminare dei bilanci consuntivi e alla stesura della relazione morale da sottoporsi alla discussione ed al voto dell'Assemblea dei Soci;
- d) la compilazione dei regolamenti interni previsti dal presente Statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) l'esame di ogni riforma proposta allo Statuto prima di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) la cancellazione dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto;
- g) la convocazione delle Assemblee Straordinarie con la compilazione dell'ordine del giorno contenente l'elenco degli oggetti da trattare nelle assemblee stesse.
- h) spetta al Consiglio determinare, sentito il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato a svolgere incarichi a carattere continuativo a favore della Società;
- i) il Consiglio, con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei presenti può assumere deliberazioni riguardanti i casi seguenti, sottoponendo il deliberato all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
 - Acquistare, permutare, vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annodamenti ipotecari;
 - rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti,
 - procedere all'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente od un altro dei suoi componenti;

- stipulare tutti gli atti e contratti riguardanti gli acquisti immobiliari per sede, uffici e non.
- l) Il Consiglio può deliberare l'acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili iscritti a pubblici registri ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività ed alle gestioni sociali, aprire, estinguere conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei suoi componenti.
- m) L'espletamento delle incombenze per l'attuazione del Referendum come previsto dall'art. 21 e seguenti.

Art. 14 - Convocazione, Riunione.

Il Consiglio sarà convocato in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo creda opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o recapitata a mano, o nei casi urgenti anche telefonicamente, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione conterrà i punti in discussione all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze diverse. In nessun caso il voto può essere espresso per delega. In caso di parità di voti, ha la prevalenza il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio, il Segretario od il Vice Segretario redigono il verbale che dovrà essere approvato nell'adunanza successiva.

Art. 15 - Decadenza da Consigliere

Il Consigliere che per tre sedute di seguito non avesse ad intervenire, senza giustificato motivo, decadrà dal suo mandato.

TITOLO VI

Del Presidente

Art. 16

Rappresentanza, compiti, mandati

Il Presidente è il rappresentante legale della Società.

Rappresenta la Società nei confronti di terzi e in giudizio e, previa autorizzazione del Consiglio nei casi previsti, effettua tutte le operazioni nell'interesse della Società.

E' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

E' l'esecutore delle deliberazioni prese, sorveglia tutto ciò che riguarda la Società; firma gli atti e la corrispondenza, presiede le sedute del Consiglio, coordina e dirige il Comitato Esecutivo; sottoscrive e dà esecuzione ai contratti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente ed in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo subentrerà il Socio Anziano.

Prevvia autorizzazione del Consiglio, il Presidente può temporaneamente delegare i propri poteri ai Consiglieri.

TITOLO VII

Del Collegio dei Sindaci

Art. 17

17.1 - Elezione e composizione

L'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci sono scelti tra persone appartenenti alla Società; tutti i Sindaci sono rieleggibili alla loro scadenza. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato direttamente dall'Assemblea Ordinaria.

17.2 - Compiti

E' dovere del Collegio dei Sindaci controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza delle Leggi, del presente Statuto e del Regolamento Interno; accertare la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di Legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio, senza diritto di voto; assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge.

L'ufficio è permanente: in qualsiasi momento, anche individualmente, i Sindaci possono fare degli improvvisi riscontri di cassa, riconoscere l'esistenza dei titoli che costituiscano il patrimonio della Società; essi devono provvedere ai suddetti esami a ciclo periodico e delle loro adunanze redigono verbale da inserire nell'apposito libro.

17.3 - Compenso

Il Consiglio determina l'entità del compenso spettante al Presidente del Collegio ed ai due Sindaci effettivi.

TITOLO VIII

Dell'esercizio finanziario e bilanci

Art. 18

18.1 - Periodo di riferimento

L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione inerente l'andamento della gestione sociale, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce o in caso di particolare necessità entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori e dei Sindaci,

nella Sede Sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato.
I Soci possono prenderne visione.

18.3 - Formulazione

Il bilancio consta di due parti: del conto entrate ed uscite e del conto patrimoniale. Nel conto entrate sono annotate le tasse di iscrizione «una tantum» e gli altri proventi; nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente Statuto.

Le quote sociali affluiscono al Fondo di Assistenza iscritto alle poste passive del conto patrimoniale.

18.4 - Impiego dell'utile di esercizio

Gli utili e gli avanzi di gestione così come le rendite derivanti da usufrutto di lasciti testamentari saranno impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e per quelle ad essa direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

Del Patrimonio Sociale

Art. 19 - Beni mobili, immobili, titoli.

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria. Tutti i titoli dovranno essere al più presto intestati alla Società.

Anche i lasciti e le obbligazioni con destinazione particolare costituiscono incrementi patrimoniali e formano parte integrante del patrimonio della Società.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e l'altra sarà impiegata in uno o più dei seguenti modi:

- a) titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;
- c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

TITOLO X

Della Bandiera sociale

Art. 20

La bandiera sociale è costituita dal labaro ufficiale della Società.

Esso, sorretto dall'alfiere designato dal Consiglio, apre la delegazione di rappresentanza ufficiale della Società durante le manifestazioni pubbliche.

Bordato di un nastro di colore nero, ornato da una medaglia raffigurante nel *verso* il simbolo della Società e nel *recto* la dicitura «riposa in pace», esso seguirà il feretro dei Soci e di tutti coloro che abbiano, in vita o in morte, beneficato la Società.

All'interno della sede, sono esposte in permanenza la bandiera nazionale ed il gonfalone di San Marco.

TITOLO XI

Del Referendum

Art. 21

Contro qualsiasi deliberazione dell'Assemblea che direttamente o indirettamente implichi modificazioni o nuove interpretazioni degli scopi sociali, la terza parte dei Soci aventi diritto di voto, potrà chiedere entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea, che la questione relativa sia sottoposta al voto dei Soci col sistema del Referendum.

Art. 22

E' in potere della stessa Assemblea, nel corso delle discussioni, stabilire di sospendere ogni deliberazione in merito e di deferire la decisione dei Soci col sistema del Referendum.

Art. 23

Chiesto e deliberato il Referendum, spetterà al Consiglio formulare le domande da rivolgere ai Soci e le modalità inerenti, giusta la procedura fissata dall'apposito regolamento.

Art. 24

Nessuna deliberazione si intenderà validamente presa, qualora non raccolga il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci votanti e non prenda parte alle votazioni almeno la metà degli aventi diritto di voto.

Art. 25

Non si potrà ripetere la prova del Referendum sul medesimo oggetto se non dopo trascorsi tre anni dalla precedente.

TITOLO XII

Del scioglimento

Art. 26

La Società potrà sciogliersi:

- a) quando dal libro dei Soci sia constatata l'iscrizione di un numero inferiore ai 15 Soci attivi per un periodo di tempo superiore ad un anno;
- b) quando concorra l'approvazione della proposta di scioglimento da parte di almeno quattro quinti dei Soci iscritti e presenti all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, esclusi però i Soci debitori.

Approvato che fosse lo scioglimento, il Consiglio provvederà ad eleggere tre liquidatori.

Art. 27

I Liquidatori dovranno, prima di ogni altra operazione, sanare tutte quelle pendenze e debiti che la Società avesse a quel momento o per acquisti fatti o per prestiti, rispettando però quelli legati o donativi condizionati che la Società possedesse. Realizzati che siano tutti i capitali di materiali e suppellettili che la Società possedesse e da questo capitale detratte le spese, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 28

Eseguito quanto prescrive il presente titolo, il Consiglio, in unione ai Liquidatori ed ai Sindaci, potranno a conoscenza di tutti gli Associati il resoconto finale stampato.
Ciò fatto il Consiglio si scioglierà, restando in carica per il solo disbrigo delle ultime pratiche.

TITOLO XIII

Varie

Art. 29

Per quanto riguarda le vertenze giudiziarie fra i Soci e la Società, il Foro competente è Venezia.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, valgono le disposizioni di Legge in materia.